

Statuto del Rione Pilarella

Parte I

Origini del Rione

Articolo 1

Il Rione Pilarella è uno degli storici Rioni di Porto Santo Stefano costituiti al fine dello svolgimento del «Palio Marinaro dell'Argentario» che trovano riconoscimento nello *Statuto e Regolamento del Palio Marinaro dell'Argentario* del Comune di Monte Argentario.

Articolo 2

Il Rione Pilarella è una libera e autonoma associazione di cittadini senza scopo di lucro, organizzata democraticamente. In conformità della sua natura giuridica di associazione non riconosciuta, essa è regolata, sotto il profilo dell'ordinamento interno e nell'amministrazione, dalle norme dettate dai relativi articoli del Codice Civile.

Perseguendo tuttavia finalità di preminente interesse pubblico, uniforma il proprio ordinamento alle norme dettate dallo Statuto del Palio e a quelle dettate dal presente Statuto, in conformità dei quali può dotarsi di autonomi regolamenti interni.

Articolo 3

Il Rione Pilarella prende il nome da "pilarella", vezzeggiativo di pila con il quale i santostefanesi identificarono la sorgente con vasca situata ai margini della spiaggia del porto, sul versante ovest dell'insenatura.

Probabilmente il Governatore dello Stato dei Presidi, Egidio Nuñez Orejòn, fece costruire la pila in corrispondenza della fonte naturale nell'ambito delle opere atte a favorire l'insediamento a Porto Santo Stefano iniziate nel 1607.

Territorio

Articolo 4

Il territorio del Rione Pilarella ha i confini stabiliti dallo Statuto del Palio che definisce l'area di Porto Santo Stefano all'interno della quale si trovano i Rioni e i rispettivi confini.

Articolo 5

Il territorio del Rione Pilarella si estende dalla spiaggia (Scalo Domizio) in linea retta con via Garibaldi, comprende l'abitato tra via Garibaldi e via Martiri d'Ungheria, l'abitato a mare di via Panoramica, dalla salita a nord delle scuole elementari (via del Carrubo) prolungata in linea retta, fino a via del Ramerino (salita di villa Muscetta) e in linea fino a quota 140 metri, seguendo tale quota fino al punto normale alla Torre Lividonia e a tagliare fino al mare.

Articolo 6

La piazza del Rione Pilarella, stabilita dallo Statuto del Palio, è il Piazzale dei Rioni nella parte che va dal fronte antistante il palazzo municipale (ex giardini pubblici) fino alla fonte, area lato mare.

Ai margini della piazza rionale, sulla banchina del porto, è posta l'asta rionale.

Insegne

Articolo 7

Il Rione Pilarella ha per proprio stemma araldico uno scudo. Partito, campo rosso all'anfora romana vinaria in oro, campo azzurro al delfino in argento con il capo rivolto verso il basso.

Articolo 8

Il Rione Pilarella spiega bandiera con i colori rosso, azzurro e bianco. Disposti in cinque bande orizzontali uguali, il rosso alle due bande esterne, l'azzurro a quelle intermedie e il bianco al centro.

Nelle prime edizioni del Palio il Rione Pilarella esponeva una bandiera azzurra con gambero rosso.

Articolo 9

Il gonfalone del Rione Pilarella è in cinque bande orizzontali uguali, col rosso alle estreme, l'azzurro nelle intermedie e il bianco al centro. Nel centro lo stemma del Rione, sulla banda superiore la scritta "Rione Pilarella", sulla banda inferiore la scritta "Porto S. Stefano".

Motto

Articolo 10

È motto del Rione Pilarella "Qui si entra nella zona d'ombra, sotto l'ala della vittoria" (Giovanni Maria Viti).

È inno del Rione Pilarella *Al paesello caro* di Publio Terramocchia.

È inno del Rione Pilarella *Trecentoventi pitteri* di Publio Terramocchia.

È inno del Rione Pilarella *Zuzzurellone* di Publio Terramocchia.

Popolo

Articolo 11

Appartengono al Popolo della Pilarella e si identificano con il nome di Pilarellai, coloro che sono legati al Rione per tradizione familiare o che per libera scelta si dichiarano tali e dimostrano con il loro comportamento conseguente, univoco e inequivocabile, di appartenere al Rione.

Articolo 12

Tutti i Pilarellai sono tenuti a concorrere, in ragione delle proprie capacità e possibilità, alla difesa, tutela e accrescimento del patrimonio morale e materiale del Rione e a conservarne e difenderne le tradizioni e i valori, contribuendo moralmente e materialmente al buon andamento del Rione.

Ogni Pilarellaio è tenuto all'osservanza delle regole stabilite nello Statuto.

Articolo 13

Sono "Rionali Sostenitori" tutti i Pilarellai che si impegnano a versare una quota annua, nella misura proposta dal Consiglio direttivo e ratificata dall'Assemblea rionale.

Sono "Sostenitori" tutti coloro che, pur non essendo Pilarellai, contribuiscono economicamente alla vita del Rione. Tale qualifica non comporta né la soggezione ai doveri, né l'acquisizione dei diritti che spettano ai Rionali Sostenitori.

Articolo 14

Tutti i Pilarellai hanno diritto a partecipare alle Assemblee e alle iniziative e manifestazioni indette dal Rione. I Rionali Sostenitori che hanno compiuto il 16° anno di età acquisiscono il diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie e nelle Elezioni relative agli Organi statutariamente previsti per il governo del Rione.

Possono essere chiamati a ricoprire incarichi negli Organi del Rione tutti i Rionali Sostenitori che abbiano compiuto il 18° anno di età, in possesso dei diritti civili e noti per correttezza e onestà.

Coloro che non risultino in regola con il pagamento della quota annuale non sono eleggibili e decadono dagli incarichi eventualmente ricoperti.

Sede

Articolo 15

Il Rione Pilarella non dispone di una sede nel proprio territorio. Fino a quando rimane in tale condizione elegge il proprio domicilio presso il municipio del Comune di Monte Argentario.

Una volta ottenuta una sede questa diventerà il domicilio del Rione e il luogo di riferimento dei Pilarellai, che avranno diritto di frequentare specialmente per la consultazione di ogni tipo di affissione. Nella sede sono conservati in modo prioritario gli albi, i registri e tutti i documenti di archivio, i palii vinti e in generale i beni più preziosi.

Patrimonio

Articolo 16

Il patrimonio del Rione Pilarella è costituito da tutti i beni mobili e immobili di sua proprietà.

Sono compresi nel patrimonio indisponibile tutti i beni di interesse pubblico destinati al conseguimento dei fini del Rione che non producono redditi, come la sede o gli altri locali, i palii vinti, i cimeli storici, i documenti di archivio.

I beni disponibili, come il guzzo di allenamento, i remi, tutto ciò che arreda e correda la sede e gli altri locali, possono essere alienati, ipotecati o dati in garanzia soltanto per acquisirne altri di uguale o maggior pregio o valore, o per provvedere a eventuali restauri, ristrutturazioni o ampliamenti degli stessi.

Fini

Articolo 17

Fine imprescindibile del Rione è quello di conservare, incrementare e tramandare intatto il patrimonio morale ereditato dagli avi, fatto di tradizione, di storia, di opere sublimi e di attaccamento alla terra natale; di vigorosa difesa della propria libertà e della propria autonomia.

Al fine di perpetuare questi valori il Rione: dedica ogni cura affinché fra gli appartenenti al Rione regni l'armonia, l'amicizia fraterna e solidale, e affinché i rapporti tra i Pilarellai siano improntati alla tolleranza, alla lealtà e al reciproco rispetto; guarda con particolare attenzione alle giovani generazioni che rappresentano la continuità della vita della Pilarella; partecipa al Palio ogni volta che le compete; intrattiene rapporti di cordialità e collaborazione con gli enti locali e gli altri Rioni, non rinunciando però, nei confronti di questi, a sentimenti di vivo e fiero antagonismo, contenuto naturalmente nei limiti delle leggi e delle regole scritte e non scritte, e limitato ai giorni del Palio; favorisce e promuove tutte quelle attività sociali, morali, civili, culturali e religiose che possano arricchirne il prestigio e il buon nome.

Parte II

Organi del Rione

Articolo 18

Il Rione Pilarella è retto e amministrato dai seguenti Organi:

- Assemblea rionale;

- Consiglio direttivo;
- Capitano;
- Presidente.

Assemblea rionale

Articolo 19

La volontà del Popolo del Rione Pilarella si manifesta e si attua nell'Assemblea rionale che è l'organo supremo del Rione ed è composto da tutti i Pilarellai che abbiano compiuto sedici anni. Hanno diritto al voto i soli Rionali Sostenitori in regola con il pagamento della quota dell'anno in corso.

È diritto e dovere dell'Assemblea stabilire le linee di condotta e decidere su tutte le scelte fondamentali del Rione.

Articolo 20

Spetta all'Assemblea deliberare sulle materie non espressamente riservate agli altri Organi.

Spetta all'Assemblea approvare o respingere il bilancio preventivo e consuntivo come ogni altro provvedimento o progetto che dovesse essergli sottoposto.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea e con le modalità previste dal presente Statuto obbligano incondizionatamente tutti gli Organi del Rione e ciascun Pilarellaio.

Articolo 21

L'Assemblea viene convocata dal Capitano e, in sua assenza, dal Presidente o, in caso di loro inadempienza, da un quarto dei Rionali Sostenitori in regola con il versamento delle quote.

La convocazione viene curata dal Segretario e portata a conoscenza degli interessati a mezzo di manifesto di convocazione delle assemblee, che dovrà essere affisso nel territorio del Rione almeno una settimana prima e dovrà contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora della seduta.

Articolo 22

L'Assemblea viene convocata ogni due anni, entro il mese di settembre, per eleggere i Consiglieri, il Capitano, il Presidente e il Segretario.

L'Assemblea viene convocata di regola ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo entro il 30 aprile e per l'approvazione del conto consuntivo entro il 30 settembre.

L'Assemblea può essere convocata d'urgenza e in modo straordinario dal Capitano o su richiesta di almeno venti Rionali Sostenitori. Nel caso di convocazione d'urgenza l'esposizione dell'avviso potrà compiersi senza il rispetto del termine di almeno sette giorni prima dalla data fissata per l'Assemblea.

Articolo 23

Le votazioni nelle Assemblee si svolgono per alzata di mano e le deliberazioni si intendono approvate se i voti favorevoli raggiungono la maggioranza assoluta tra i presenti aventi diritto di voto, fatta eccezione:

- per ogni modifica che si intende apportare al presente Statuto, approvata con la maggioranza di due terzi dei votanti e la presenza di almeno cinquanta Rionali Sostenitori aventi diritto di voto;
- per la sostituzione di Capitano, Presidente e Segretario, approvata con la maggioranza di due terzi dei votanti e la presenza di almeno cinquanta Rionali Sostenitori aventi diritto di voto;
- per la cessazione di un consigliere dalla propria carica su sfiducia dell'Assemblea, approvata con la maggioranza di due terzi dei votanti e la presenza di almeno cinquanta Rionali Sostenitori aventi diritto di voto;
- per deliberare circa l'acquisto, la vendita, la permuta, l'ipoteca o la cessione di qualsiasi bene immobiliare o di altro bene di valore superiore a 500 Euro, nonché quando si debba decidere l'assunzione di obblighi finanziari della stessa entità, approvati con la maggioranza di due terzi dei votanti e la presenza di almeno cinquanta Rionali Sostenitori aventi diritto di voto;
- per decidere circa la partecipazione di rappresentanze ufficiali del Rione a manifestazioni estranee

all'ambiente santostefanese e rionale e in particolare quando queste si svolgano fuori del Comune di Monte Argentario, approvata con la maggioranza di due terzi dei votanti;

- per deliberare su questioni riguardanti singoli Pilarellai, con la maggioranza di due terzi dei votanti e la presenza di almeno cinquanta Rionali Sostenitori aventi diritto di voto;
- per far decadere il Consiglio in carica, con la maggioranza di due terzi dei votanti e la presenza di almeno cinquanta Rionali Sostenitori aventi diritto di voto;

Consiglio direttivo

Articolo 24

Il Consiglio direttivo del Rione è composto da:

- Il Capitano del Rione, che svolge le funzioni rappresentative del Consiglio;
- Il Presidente del Rione che presiede il Consiglio e svolge le funzioni esecutive;
- Il Segretario che svolge le funzioni amministrative e contabili;
- Gli altri Consiglieri, da 7 a 21 in numero dispari, tra i quali devono essere presenti le figure di Vice-Capitano e Vice-Presidente e quelle previste per lo svolgimento delle attività in riferimento allo Statuto del Palio.

Il Consiglio delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti alle riunioni. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Articolo 25

Il Consiglio resta in carica due anni e tutti i suoi membri sono rieleggibili. Il mandato si interrompe solo per motivate dimissioni accettate dall'Assemblea o quando l'Assemblea ne provoca la decadenza, con deliberazioni prese a maggioranza di due terzi, purchè siano presenti almeno cinquanta Rionali Sostenitori.

Il Consiglio dimissionario ha il dovere di organizzare le elezioni del nuovo Consiglio convocando apposita Assemblea.

I membri del Consiglio cessano dalle loro cariche per i seguenti motivi: per decesso, per dimissioni, per inadempienza dei rispettivi obblighi con il controllo del Consiglio, per sfiducia dell'Assemblea con deliberazione.

Le sostituzioni di Capitano, Presidente e Segretario sono proposte dal Consiglio e soggette all'approvazione dell'Assemblea. Le sostituzioni di altri Consiglieri avvengono scegliendo, a scalare, in base ai risultati delle precedenti elezioni. Se nessuno dei candidati accetta l'incarico, il Consiglio decide chi far subentrare tra chi è eleggibile.

Articolo 26

Il Consiglio viene convocato dal Presidente e in sua assenza dal Capitano o, in caso di loro inadempienza, da un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è curata dal Segretario tramite invito con l'indicazione del luogo, ora e ordine del giorno della seduta. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere portata a conoscenza degli interessati con i mezzi che il Segretario riterrà più idonei.

Il Consiglio si riunirà, oltre che per gli adempimenti statutari, in ogni altra circostanza ritenuta necessaria dagli Organi rionali.

Articolo 27

Al Consiglio spetta:

- attuare le direttive e le iniziative deliberate dagli organi comunali che operano secondo lo Statuto del Palio ed eseguire le deliberazioni dell'Assemblea rionale;
- impartire le direttive generali sull'organizzazione e amministrazione del Rione rispondendone all'Assemblea;

- redigere il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare su tutte le questioni inerenti la formazione e l'ingaggio dell'equipaggio;
- fissare l'importo delle quote annuali;
- curare e conservare i beni del Rione e disciplinarne l'eventuale uso da parte di terzi;
- deliberare tutte le iniziative che intenderà adottare per mantenere viva l'immagine e le tradizioni del proprio Rione, nonché quelle necessarie a mantenere alto l'onore del Rione nella disputa del Palio;
- nominare tutte le figure previste dalla struttura organizzativa di cui decide di dotarsi per svolgere le sue attività;
- proporre all'Assemblea le eventuali modifiche al presente Statuto.

Capitano

Articolo 28

Il Capitano è la guida suprema del Rione, è il responsabile dell'organizzazione, direzione e gestione delle attività rionali, ha rango gerarchico preminente nei confronti di tutti gli altri Pilarellai che rappresenta. Esercita tutte le attività conferitegli dallo Statuto del Palio e risponde dell'osservanza di esso da parte del Rione. Al Capitano è sempre concessa la facoltà di nominare sostituti e farsi sostituire.

Articolo 29

Il Capitano rappresenta il Rione a tutti gli effetti. Convoca e presiede l'Assemblea e sottoscrive gli atti del Rione insieme al Segretario. Convoca e presiede il Consiglio in sostituzione del Presidente quando questi è impossibilitato.

Il Capitano presenzia alle pubbliche cerimonie e manifestazioni in rappresentanza del Rione.

Articolo 30

Il Capitano è il responsabile della gara del Palio, e opera al fine del conseguimento della vittoria del Rione nello Stadio del Turchese avvalendosi della collaborazione del Responsabile tecnico del Rione.

Il Responsabile tecnico, con l'assenso del Capitano e ascoltato il parere del Consiglio, sceglie i componenti dell'equipaggio e, se lo ritiene opportuno, può valersi della collaborazione di altri Consiglieri incaricati all'equipaggio che debbono seguire le sue indicazioni.

In caso di parere discordante tra Capitano e Responsabile tecnico spetta al Consiglio decidere.

Presidente

Articolo 31

Al Presidente del Rione spetta sostituire il Capitano a tutti gli effetti in sua assenza; convocare e presiedere il Consiglio e dare attuazione alle rispettive delibere; accompagnare il Capitano alle cerimonie e manifestazioni nelle quali è prevista la sua presenza.

Al Presidente spetta promuovere le forme di propaganda e informazione per il versamento delle quote annuali.

Cariche onorarie

Articolo 32

Possono essere chiamate a far parte del Consiglio, in numero non superiore a tre, in qualità di Consigliere onorario per la durata del consiglio in carica, quei Pilarellai che, pur se non eletti dall'Assemblea, si siano distinti nel corso degli ultimi anni per attaccamento e dedizione al Rione nelle sue varie manifestazioni. I consiglieri onorari non hanno diritto di voto in sede di Consiglio.

Articolo 33

Il Consiglio può riconoscere la carica di Presidente onorario, per la durata di un anno, comunque riconfermabile, a quelle persone che abbiano assunto particolari meriti nei confronti del Rione, anche contribuendo agli impegni economici in maniera significativa.

Il Presidente onorario non ha diritto di voto in sede di Consiglio.

Albi e registri

Articolo 34

Il Segretario cura, per conto del rione, la tenuta dei seguenti albi e registri:

- l'albo dei pilarellai, nel quale vengono elencati in base al giorno di nascita tutti i Pilarellai, in particolare i battezzati e i defunti.
- l'albo dei Rionali Sostenitori, nel quale vengono indicati, per ogni anno, i Pilarellai in regola con i pagamenti delle quote;
- l'albo del consiglio, nel quale vanno riportate le generalità dei soggetti che lo compongono e i loro incarichi nonché, in ordine cronologico, le variazioni intervenute;
- Il registro dei verbali, nel quale devono essere riportati, in ordine cronologico, i verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio;
- Il registro di contabilità, nel quale devono essere riportate, in ordine cronologico, le entrate e le uscite del Rione con i motivi che le hanno determinate.

I registri non sono pubblici, pertanto il Segretario ha l'obbligo di esibirli e fornirne copia, dietro richiesta, soltanto ai Pilarellai in regola con il versamento delle quote.

Entrate

Articolo 35

Le entrate del Rione sono costituite dalle quote versate dai Rionali Sostenitori e da qualsiasi altra contribuzione ordinaria e straordinaria che pervenga da Pilarellai, simpatizzanti o da qualsiasi soggetto pubblico o privato, in particolare:

- il contributo annuo del Comune di Monte Argentario erogato attraverso l'ente preposto;
- dalle contribuzioni volontarie raccolte nel territorio del Rione;
- dai proventi di manifestazioni e altre iniziative condotte dagli organi rionali autonomamente o in collaborazione con altre persone, enti e associazioni.

Articolo 36

La quota annua che i Pilarellai possono versare per essere Rionali Sostenitori è proposta dal Consiglio e ratificata dall'Assemblea.

La quota può essere versata dal 16 Agosto dell'anno precedente fino al 15 Agosto dell'anno in corso. Si riceve una tessera valida per l'anno indicato in essa che attesta il versamento.

Elezioni

Articolo 37

Spetta ai componenti del Consiglio uscente organizzare le elezioni del nuovo Consiglio, in particolare:

- convocare l'Assemblea per lo svolgimento delle elezioni;

- compilare la lista dei candidati che dovrà essere esposta almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni;
- fissare la data delle votazioni e comunicarla con almeno quindici giorni di anticipo sulla data fissata;
- predisporre le schede per la votazione, preparazione l'urna e tutto quanto necessita per il regolare svolgimento delle operazioni di voto;
- dare notizia a mezzo della stampa, del sito internet e mediante affissione presso la Sede e nelle bacheche poste nel Rione;
- sovrintendere a tutte le operazioni di voto, alle quali devono essere costantemente presenti non meno di tre Consiglieri.

Concluse le operazioni di voto si effettua lo spoglio delle schede, al quale i Pilarellai possono presenziare e si compilano i verbali delle operazioni di voto.

Le schede elettorali dovranno essere distrutte solo dopo l'insediamento del nuovo Consiglio.

Articolo 38

Le elezioni del Consiglio sono tenute ogni due anni entro il mese di settembre dell'anno di scadenza del rispettivo mandato.

Hanno diritto di voto tutti i Pilarellai che abbiano compiuto il 16° anno di età purchè in regola con il pagamento della quota relativa all'anno in corso.

Le elezioni non si svolgono se il numero dei candidati è inferiore a dieci. In questo caso i candidati compongono il nuovo Consiglio.

Articolo 39

Le schede elettorali devono contenere nome, cognome ed eventuale soprannome di ciascun candidato, se richiesto dal candidato stesso. Ogni elettore deve esprimere dieci preferenze.

I dieci candidati con il numero più elevato di preferenze compongono il nuovo Consiglio e decidono se anche i candidati undici e dodici, tredici e quattordici, e così via fino ai candidati ventitrè e ventiquattro faranno parte del Consiglio, ovvero se il Consiglio sarà composto da dieci, dodici o quattordici, e così via fino a ventiquattro elementi, eccetto gli eventuali Consiglieri onorari.

Se due o più candidati ottengono lo stesso numero di preferenze viene assegnata la priorità al candidato più anziano.

Entro quindici giorni dalle elezioni il Consiglio deve eleggere tra i suoi membri il Capitano, il Presidente e il Segretario.

Organizzazione del Rione

Articolo 40

Il Consiglio controlla e gestisce le attività rionali secondo il *Regolamento organizzativo del Rione Pilarella*.

Le modifiche a tale documento sono deliberate dal Consiglio e portate a conoscenza dei Pilarellai durante la successiva Assemblea.

Parte III

Modifiche allo Statuto e disposizioni finali

Articolo 41

Il presente Statuto potrà essere modificato o emendato esclusivamente dall'Assemblea appositamente convocata, su proposta del Consiglio o di almeno cinquanta Rionali Sostenitori.

Le proposte di modifica dovranno essere esposte per i venti giorni precedenti la relativa Assemblea.

Nessuna modifica potrà essere approvata nel periodo corrispondente all'ultimo semestre di mandato del Consiglio: le proposte eventualmente presentate durante tale periodo, saranno inserite all'ordine del giorno

della prima Assemblea utile del mandato successivo.

Articolo 42

Ai fini della validità della relativa votazione, per le modifiche riguardanti il presente Statuto, dovranno essere presenti all'Assemblea almeno cinquanta Rionali Sostenitori.

Le modifiche dovranno essere approvate da almeno i due terzi dei votanti.

Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte dell'Assemblea. Da tale data si intendono decadute le precedenti norme statutarie.

Il testo del presente Statuto è stato esaminato e approvato dall'Assemblea rionale del 21-07-2013

Il Capitano

Luigi Capitani

Il Presidente

Angela Della Monaca